



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

U-GF/2016
Circ. n. 648/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

08/01/2016 U-ss/100/2016



presso il
Ministero della Giustizia

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia
LORO SEDI

Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: newsletter Energia n° 2 dicembre 2015.

Gentilissimo Presidente,

in allegato alla presente nota abbiamo il piacere di inviarti il secondo numero
per il 2015 della "Newsletter Energia", curata dal nostro GdL Energia, coordinato dal
Consigliere Gaetano Fede.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

Allegato: c.s.d.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri prosegue con questa NEWSLETTER ENERGIA N. 2/2015 il servizio di informazione, di comunicazione e di aggiornamento sulle problematiche che interessano l'energia e gli impianti in genere.

Nelle newsletter si dà conto delle principali norme e/o documenti emanati nel periodo antecedente e sono inserite notizie e puntualizzazioni, riguardanti anche l'attività del Gruppo di Lavoro Energia e del CNI.

Il servizio è curato dal collega Franco Barosso, componente del Gruppo di Lavoro Energia del CNI, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

CIRCOLARI CNI 2015 (link sul sito CNI)

1. Newsletter Energia n. 1 - Settembre 2015 (Circolare CNI n. 597 del 14/09/2015)
2. 60° Congresso nazionale – Attività autogestite del 29 settembre (Circolare CNI n. 601 del 15/09/2015)

NORME 2015

1. D.M. 30/09/2015 “Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all'odorizzazione del gas” (G.U. n. 282 del 03/12/2015)
2. UNI EN 13203-2: 2015 “Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – Parte 2: Valutazione del consumo di energia”
3. UNI EN 13141-11: 2015 “Ventilazione degli edifici – Verifica della prestazione di componenti/prodotti per la ventilazione degli alloggi – Parte 11: Unità di ventilazione di immissione”
4. UNI EN 13611: 2015 “Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori ed apparecchi a gas e/o combustibili liquidi – requisiti generali”
5. UNI EN 12309-2: 2015 “Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW – Parte 2: Sicurezza



6. UNI 11235: 2015 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde”
7. UNI EN 30-2-1: 2015 “Apparecchi di cottura a gas per uso domestico – Parte 2-1: Utilizzazione razionale dell’energia – Generalità
8. EC 1-2015 UNI CEI EN 16247-3: 2014 “Diagnosi energetiche – Parte 3: Processi”
9. UNI EN 16703: 2015 “Acustica – Procedura di prova per sistemi di parete a secco con lastre di gesso rivestite con orditura di acciaio – Isolamento acustico per via aerea”
10. UNI CEN/TR 15760: 2015 “Contatori di calore – Lista di controllo (checklist) documentante le relazioni tra la Direttiva 2004/22/EC relativa agli strumenti di misura e EN 1434: 2007
11. UNI EN 13203-1: 2015 “Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – Parte 1: Valutazione della prestazione delle distribuzioni di acqua calda”
12. UNI ISO 12913-1: 2015 “Acustica – Paesaggio sonoro – Parte 1: Definizione e impostazione concettuale”
13. UNI EN ISO 11855-5: 2015 “Progettazione dell’ambiente costruito – Progettazione, dimensionamento, installazione e controllo dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati – Parte 5: Installazione
14. UNI EN ISO 11855-3: 2015 “Progettazione dell’ambiente costruito – Progettazione, dimensionamento, installazione e controllo dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento radianti integrati – Parte 3: Progettazione e dimensionamento
15. UNI ISO 9869-1: 2015 “Isolamento termico – Elementi per l’edilizia – Misurazione in situ della resistenza termica e della trasmittanza termica – Parte 1: Metodo del termoflussimetro”
16. UNI EN ISO 11855-2: 2015 “Progettazione dell’ambiente costruito – Progettazione, dimensionamento, installazione e controllo dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento



radianti integrati – Parte 2: Determinazione della potenza di riscaldamento e di raffrescamento di progetto”

17.UNI EN ISO 9972: 2015 “Prestazione termica degli edifici – Determinazione della permeabilità all’aria degli edifici – Metodo di pressurizzazione mediante ventilatore”

18.UNI EN 15632-1: 2015 “Tubazioni per teleriscaldamento – Sistemi di tubazioni flessibili preisolate – Parte 1: Classificazione, requisiti generali e metodi di prova”

19.UNI EN 15632-2: 2015 “Tubazioni per teleriscaldamento – Sistemi di tubazioni flessibili preisolate – Parte 2: Tubazioni di servizio in plastica boccate – Requisiti e metodi di prova”

20.UNI EN 15632-3: 2015 “Tubazioni per teleriscaldamento – Sistemi di tubazioni flessibili preisolate – Parte 3: Sistemi di tubazioni di servizio in plastica non boccate – Requisiti e metodi di prova”

21.UNI EN ISO 14414: 2015 “Valutazione energetica dei sistemi di pompaggio”

22.UNI 11603: 2015 “Impianti per la produzione e l’utilizzo di gas da gassificazione di biomassa combustibile – Classificazione, requisiti, regole per l’offerta, l’ordinazione, la costruzione e il collaudo”

NOTIZIE IN BREVE

- Lo scorso 3 settembre 2015 si è svolta a Roma presso la sede del C.N.I. una riunione operativa dei componenti dei gruppi di lavoro CTI nominati dal C.N.I.
- Lo scorso 29 settembre 2015 si è svolta a Venezia nella giornata precongressuale l’ormai tradizionale riunione degli esperti Energia/Impianti (richiesta dalla F.I.O.P.A.).
- Si seguono, sia presso ACCREDIA che presso CTI, gli schemi di accreditamento per EGE ed Energy Auditor.
- Il GdL Energia del CNI sta procedendo alla stesura di un documento da inviare agli Ordini territoriali riguardante i requisiti minimi necessari per l’APE, oltre che di quello di richiesta modifica al D.M. n. 37/2008; si sta inoltre procedendo alla revisione delle Linee Guida per la verifica della relazione sul contenimento dei consumi energetici, aggiornandole con i recenti decreti dello scorso 26 giugno.
- E’ iniziata una collaborazione con AICARR (molto impegnativa) per la stesura di un Testo Unico per l’Energia.



- Si è monitorata con molta attenzione l'attività di ISPRA per l'adeguamento normativo in materia di inquinamento acustico con la ridefinizione della figura professionale del tecnico competente in acustica (si allega il documento, molto critico, trasmesso).
- In considerazione dell'anticipazione a giugno 2016 del 61° Congresso nazionale di Palermo, si ritiene che la riunione della macroarea Energia sarà programmata per il prossimo mese di marzo e la 2° Giornata nazionale dell'Energia avrà luogo nel mese di maggio.

Allegato:

- Nota CNI ad ISPRA del 04/12/2015, prot. n° 7394/2015.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

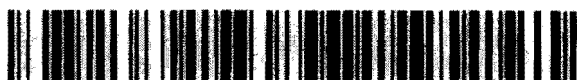


presso il
Ministero della Giustizia

/U-AZ/15

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

04/12/2015 U-nd/7394/2015



Egregio

Prof. Bernardo De Bernardinis

Presidente ISPRA

segreteria.presidenza@isprambiente.it

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Egregio

Arch. Delio Atzori

Servizio Agenti Fisici

delio.atzori@isprambiente.it

e p.c.

Ing. Salvatore Curcuruto

Responsabile Servizio Agenti Fisici

Salvatore.curcuruto@isprambiente.it

A tutti i componenti del GdL

ISPRA

Loro indirizzi

Oggetto: Proposta tecnica per l'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi dell'art.19 della legge 30/10/2014 n.161 (*"Delega al Governo in materia di inquinamento acustico"*) – contributo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 13/10/2015 – ulteriori osservazioni

In vista dell'ormai prossima elaborazione del documento tecnico predisposto dal Gruppo di Lavoro costituito all'interno dell'ISPRA, con l'apporto di professionalità esterne, si intende trasmettere il presente contributo informativo, derivante dalla

via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
tel. +39 06 6976701
segreteria@eni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegneri.it

lettura del testo finale ricevuto dai rappresentanti CNI all'interno del citato GdL, pur sapendo di essere stati invitati ad operare esclusivamente in modalità revisione sull'ultima versione trasmessa, modalità che comunque si allega ma che evidentemente non può essere esaustiva.

Questo perché dalla lettura del documento tecnico relativo all'art.19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014 n.161 (*Legge europea 2013-bis*), inviato via *e-mail in data 30 novembre 2015* (Relazione – lettera f) – Rev30_11_2015.doc), permangono alcune perplessità e talune rilevanti criticità, quanto a contenuti e metodo seguito, pur dopo l'invio del contributo dei componenti incaricati dal CNI, avvenuto **in data 13/10/2015 e dopo l'intervento dei nostri rappresentanti alla riunione dello scorso 26 novembre.**

Si ritiene quindi di fare cosa utile nell'inviare nuovamente alcune considerazioni, che hanno lo scopo di migliorare il testo finale, emendandolo da una serie di previsioni che potrebbero dar luogo a confusione e contestazioni.

Il tutto prendendo atto che il documento, nella versione datata 30 novembre 2015, è comunque migliorato rispetto alla versione precedente ed ha tenuto conto (in parte) di alcune delle proposte avanzate dal CNI, soprattutto in tema di dipendenti pubblici, innalzamento del termine per la verifica del mantenimento della competenza professionale e maggiore definizione della possibilità di cancellazione dagli elenchi.

“PROFESSIONE REGOLAMENTATA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA” : UNA INNOVAZIONE PRIVA DI ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE

Suscita notevoli perplessità la previsione (alquanto succinta, in verità) – contenuta a pag. 6 del documento – della **“Professione Regolamentata del Tecnico Competente in acustica”**.

Nel testo (*anche in questa ultima versione*) la questione viene trattata di sfuggita e senza il necessario approfondimento e questo si ritiene costituisca un grave limite dell'articolato, in punto di diritto.

La introduzione nell'ordinamento di una nuova Professione regolamentata necessita di solide basi giuridiche e ben valide ragioni.

Nel documento dell'ISPRA, invece, la "necessità" di creare dal nulla una nuova figura professionale, definita (in senso tecnico) "Regolamentata" consegue - con un salto logico privo di ragionevole giustificazione - alla mera elencazione dei contenuti della Direttiva servizi ed ad una definizione di "professione regolamentata" ai fini comunitari.

Pare al CNI evidente l'assenza di qualunque meditata ed approfondita istruttoria alla base delle scelte (progettate) di individuare ex novo una nuova Professione Regolamentata.

Tale non può certo definirsi il richiamo pedissequo dei contenuti della direttiva 2006/123/CE o l'elencazione delle "definizioni" contenute nel successivo d.lgs. n.59/2010.

Senza contare che è tutto da dimostrare che nel riordino e adeguamento "dell'attività e della formazione" del tecnico competente in materia di acustica, previsto dalla legge-delega, possa farsi rientrare il "salto di qualità" ipotizzato dall'ISPRA, che mira a far assurgere la figura del tecnico competente in acustica a vera e propria Professione Regolamentata al pari, ad es., di Ingegneri ed Architetti.

Non c'è infatti traccia nei principi e criteri direttivi della delega della volontà del Parlamento di autorizzare una nuova figura professionale all'interno dell'ordinamento (e si ha ragione di credere che - se questa fosse stata la volontà - sarebbe stata chiaramente ed esplicitamente manifestata, data la indubbia rilevanza della questione).

La Corte Costituzionale ha più volte affermato che la individuazione di una nuova figura professionale non solo è riservata alla competenza legislativa statale, ma che si giustifica unicamente in presenza della necessità - altrimenti non perseguibile - di tutelare primari interessi dell'ordinamento.

Ebbene, nell'articolato non vi è alcuna spiegazione delle imprescindibili ragioni per le quali la cura dell'interesse pubblico nella materia dell'inquinamento acustico richieda l'istituzione di una nuova Professione (mentre fino ad oggi ne ha fatto a meno).

Nemmeno si condivide l'affermazione¹ (alquanto perentoria, in verità) che *il "resto del gruppo di lavoro" abbia condiviso la scelta dell'ISPRA, sembrando invece che la segnalazione e la preoccupazione espressa per iscritto dai rappresentati CNI abbia avuto qualche adesione all'interno del GdL.*

Senza contare che l'introduzione di una nuova Professione Regolamentata presuppone l'attribuzione di specifiche e riservate competenze professionali.

Tanto è vero che il **periodo finale del comma 2 dell'art.2 del DPR n.137/2012** afferma espressamente che : *"La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su espressa previsione di legge".*

Ma le competenze del tecnico in materia di acustica non gli appartengono in via esclusiva, facendo invece parte del bagaglio di competenze professionali di altre Categorie professionali.

E' il caso, senza dubbio, degli Ingegneri.

E' opinione del Consiglio Nazionale, infatti, che l'Ingegnere iscritto alle sezioni A e B dell'albo professionale, in base al proprio percorso accademico e professionale, posseda già tutte le competenze necessarie a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale, *senza necessità di frequentare ulteriori corsi e di superare esami ministeriali* (avendo già positivamente effettuato l'Esame di Stato).

Le stesse perplessità suscita la previsione (anch'essa espressa in forma lapidaria e priva di qualsiasi minima giustificazione e forma di istruttoria) di seguire percorsi di **"formazione continua permanente"** e di introdurre una forma di **tirocinio** e di prevedere appositi **organi disciplinari** a livello territoriale (pag.6 della bozza).

Aspetti quali il tirocinio, l'esercizio della funzione disciplinare, l'assicurazione professionale, sono propri delle Professioni tecniche disciplinate dal DPR 7 agosto 2012 n.137 (*"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali"*), in

¹ Espressa in nota, a pag.6 della versione datata 30 novembre 2015.

ragione di ben determinate caratteristiche storiche e sociali delle medesime.

Non si può prendere queste specifiche attribuzioni, intimamente connesse alla storia, alle funzioni ed al ruolo delle Professioni (queste sì!) regolamentate e trasferirle a piè pari e "incollarle" ad una figura professionale di settore, priva di esame di Stato e di albo professionale, prendendo a giustificazione la necessità di attuare direttive comunitarie (che non trattano la figura in questione).

Si esprime quindi netta contrarietà - per concludere sul punto - alla scelta (sia pure espressa in maniera incidentale e quasi sottotono) di prevedere nell'articolato la nascita della Professione Regolamentata del Tecnico competente in acustica e questo ***per assenza dei presupposti, assenza di adeguata istruttoria e difetto assoluto di motivazione.***

ALTRE INCONGRUENZE DELLA PROPOSTA TECNICA

Fatta salva la questione principale (impossibilità di procedere, allo stato e in assenza di fondate ragioni, alla individuazione per legge di una nuova Professione regolamentata), è necessario ed opportuno procedere poi nella segnalazione di ulteriori incongruenze e contraddizioni contenute nella "Proposta tecnica" inviata da ISPRA.

LA FIGURA DEL TCA NEL CONTESTO EUROPEO

Premesso che, pur avendone molto parlato durante l'unica riunione di gruppo, nel documento trasmesso non pare a nostro avviso sufficientemente spiegato e motivato il passaggio da TCAA a TCA (passaggio che comunque si condivide), si contesta del tutto il paragrafo n.4, intitolato **"La figura del TCA nel contesto europeo"** : *nessuna delle normative citate di livello europeo fa espresso riferimento alla figura del tecnico in acustica e non può quindi logicamente essere presa a fondamento di un preteso*

ampliamento delle sue funzioni e, prima ancora, del suo “status” nell’ordinamento.

Non si condivide poi l’affermazione (a pag.5) che “*le professioni ordinistiche costituiscono, di fatto, un caso particolare della più generale fattispecie delle professioni regolamentate*” (QUALI?). Nel campo delle professioni tecniche, invece, vige appieno il principio espresso dall’**art.1, comma 1, lett. a), DPR 7 agosto 2012 n.137** : “**per “professione regolamentata”, si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità**”. Tale disposizione chiarisce una volta per tutte che solamente quelle costituite in Ordini o Collegi sono vere e proprie professioni regolamentate (da notare che una prima versione del testo regolamentare – facente riferimento anche agli elenchi tenuti dalle PPAA – è stata eliminata, in seguito al *parere negativo* espresso sul punto dal Consiglio di Stato in sede consultiva sullo schema di Regolamento).

PROPOSTA DI ARMONIZZAZIONE

- 1) Nell’articolato non viene accolta la **proposta** avanzata da più soggetti e non solo dal CNI (certamente condivisibile, anche in un’ottica di *riduzione dei costi in capo ai professionisti*) dell’opportunità di considerare **possibili ed alternativi tra di loro**, per i tecnici laureati, per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica, **frequenza di corsi (con esame finale) oppure soltanto esame teorico/pratico oppure** (come accade oggi) **affiancamento a tecnico già competente con esame finale**.
- 2) Inoltre 180 ore di corso appaiono veramente eccessive nel caso dei professionisti Ingegneri, e paiono giustificarsi unicamente in un’ottica di implementazione della logica dei corsi e delle relative strutture chiamate a organizzarli. In via generale, ad avviso del CNI, non è metodologicamente corretto e congruo introdurre nuovi oneri a carico dei professionisti, giustificando l’introduzione ex novo di ulteriori passaggi burocratici per lo svolgimento dell’attività professionale con una presunta ricerca dell’innalzamento

della qualità senza lasciare la possibilità di percorrere vie alternative altrettanto serie e qualificanti (visto che si prevede sempre un esame finale).

- 3) Poco comprensibile e necessariamente da motivare ed argomentare in maniera più approfondita appare la previsione dei titoli che consentono l'iscrizione all'elenco nominativo dei tecnici competenti in acustica, **SENZA NECESSITA' DI SOSTENERE CORSI ED ESAMI, unicamente per i possessori di dottorato di ricerca o master universitario** (pagg.8 e 11, proposte rispettivamente del "Sistema delle Agenzie" e "Posizione ISPRA"), determinando per tutti gli altri professionisti, anche laureati, l'obbligo di frequenza di corsi, con relativo esame finale.
- 4) Nel documento **manca la previsione di una chiara DISCIPLINA TRANSITORIA**, che consenta, a chi ha già in itinere un percorso iniziato per diventare tecnico competente, la possibilità di poterlo completare.
- 5) Nella versione del 30 novembre 2015 è stata ora aggiunta la **totale esclusione dei corsi effettuati unicamente in modalità e-learning** (pag. 14 del documento), con scelta che, così formulata, suscita qualche perplessità e soprattutto *in netta controtendenza rispetto ai recenti sviluppi dell'ordinamento* (v. l'**art. 20, comma 1, lett. o)**, del **d.lgs. 14 settembre 2015 n.151**, in tema di formazione a distanza per i coordinatori della sicurezza), fermo restando ovviamente l'obbligo di formazione frontale per le esercitazioni pratiche.

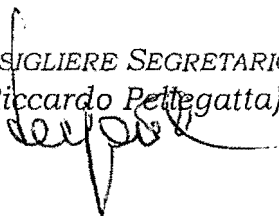
Per tutte le suesposte ragioni, *appare imprescindibile un deciso cambio di rotta e ripensamento dei contenuti della "Proposta tecnica"*, valutando anche l'opportunità di un allungamento dei tempi di trasmissione del documento al Ministero.

Si rende necessario avvisare, inoltre, per senso di correttezza istituzionale, che il CNI – perdurando il mancato riscontro alla richiesta di instaurare un dialogo costruttivo ed *efficace* e perpetuandosi la mancata correzione delle più evidenti storture segnalate (specie riguardo la affermata volontà di istituire, in assenza dei presupposti di legge, la **Professione Regolamentata del Tecnico Competente in Acustica**) – si vedrà

costretto ad attivare tutte le iniziative necessarie a tutela degli interessi e delle prerogative dei Professionisti Ingegneri, nei confronti del provvedimento in via di approvazione.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegratta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



MC0212Ispra

all. : c.s.